



COMUNE DI TORINO DI SANGRO

Provincia di Chieti

Centr. 0873.913121 Fax 0873.913175

P.zza Donato Iezzi 15- 66020 Torino di Sangro

PEC protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it

www.comune.torinodisangro.ch.it

Protocollo

li, 07/01/2022

ORDINANZA N. 3 DEL 07/01/2022

OGGETTO: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA E DEI SERVIZI REFEZIONE E TRASPORTO DAL GIORNO 10.01.2022 AL GIORNO 15/01/2022 COMPRESO.

IL SINDACO

VISTI :

- ✓ Part. 32 della Costituzione;
- ✓ lo Statuto del Comune di Torino di Sangro;
- ✓ la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- ✓ il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTI :

- ✓ la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- ✓ le Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio e del 7 ottobre 2020;
- ✓ le Delibere del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio e del 21 aprile 2021;

VISTI :

- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2021
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021

VISTI :

- il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172, convertito con L.29 gennaio 2021 n.6;
- il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con L.12.03.2021 n.29;
- il D.L. 13 marzo 2021 n.30, convertito con modificazioni dalla L. 06.05.2021 n. 61;
- il D.L. 1 aprile 2021, n.44, convertito con modificazioni dalla L.28.05.2021 n. 76;
- il D.L. 22 aprile 2021, n.52 convertito con modificazioni dalla L. 17.06.2021 n.87;
- il D.L. 25 maggio 2021 n.73 convertito con modificazioni dalla L.23.07.2021 n. 106;
- il D.L. 23.07.2021 n. 105 convertito con modificazioni dalla L.13.09.2021 , n.126;
- il D.L 06.08.2021 n. 111 convertito con modificazioni dalla L. 24.09.2021, n. 133;
- Il D.L. 21.09.2021, n. 127 convertito con modificazioni dalla L.19.11.2021 n.165;
- Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 convertito con modificazioni dalla L. 03.12.2021 n.205;
- Il D.L. 26 novembre 2021 n.172;
- Il D.L. del 24 dicembre 2021 n.221;
- Il D.L. del 30 dicembre 2021 n.229;

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute emanate nell'annualità 2021 e , nello specifico, in data 09-16-30 gennaio, 12-13-14-27 febbraio, 5 marzo, 23 aprile, 8-14-30 maggio, 2-4-18-22 giugno, 2-29 luglio, 27-28-30 agosto, 20-23-28 2 settembre, 22-28 ottobre 2021, 26 novembre 2021, 2 e 14 dicembre 2021

recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ;

VISTE le Circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute:

- ✓ n. 36254 del 11/08/2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)";
- ✓ n. 55819 del 03/12/2021 "Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variant Of Concern) in Italia: beta, gamma, delta, omicron e altre varianti di SARS-CoV-2";
- ✓ N.60136 del 30/12/2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).";

VISTA l'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N.47 DEL 31 DICEMBRE 2021 recante: "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Sospensione attività didattiche 7/8 gennaio 2022 ed attivazione screening in ambito scolastico" con la quale vengono sospese le attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado al fine di attivare una campagna di screening nelle scuole, mediante testing anticovid antigenici rapidi di ultima generazione, con alta specificità e sensibilità;

CONSIDERATO l'attuale andamento della situazione epidemiologica che vede :

- ✓ la recrudescenza dei contagi, con aumento costante dell'incidenza settimanale;
- ✓ la velocità di trasmissione mantenersi al di sopra della soglia epidemica;
- ✓ nelle fasce di età pediatriche;

DATO atto che durante la prima fase di screening in ambito scolastico, svoltasi nella giornata odierna presso la palestra comunale, si è registrata la recrudescenza dei contagi;

VALUTATO di concerto con il Dirigente Scolastico , che :

- in questo particolare momento di emergenza l'interesse/dovere alla prevenzione e alla tutela della incolumità e salute, assume carattere rilevante rispetto alle altre esigenze pubbliche;
- il provvedimento è finalizzato alla tutela della salute pubblica e tesa ad alleggerire la pressione sul sistema "sanitario", evitando un ulteriore fronte, quale quello scolastico, che potrebbe assumere facilmente dimensioni pericolose;
- attraverso la DAD , si garantisce la continuità del calendario scolastico;
- per la limitata durata, non avrà ripercussioni sulla formazione dei ragazzi, ed il provvedimento viene emesso nell'esclusivo interesse di tutti a cominciare dai bambini e riveste al momento carattere precauzionale di durata limitata;

EVIDENZIATO che sussistono ragioni di emergenza sanitaria necessitanti il procrastinarsi della riapertura, oltre le date di cui all'ordinanza n. 47/2021 del Presidente della Regione Abruzzo, delle scuole :

- ✓ dell'infanzia;
- ✓ primarie;
- ✓ secondarie di primo grado;

RITENUTO opportuno, sospendere la didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, e conseguentemente i servizi di refezione scolastica e di trasporto, dal giorno 10.01.2022 al 15.01.2022, con regolare ripresa delle medesime il 17 gennaio 2022;

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale
- Autorità Sanitaria Locale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale rappresentante della Comunità locale;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa :

- **LA SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA**, e conseguentemente dei servizi di refezione scolastica e di trasporto, **PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO** presenti nel territorio comunale;
- La ripresa completa dell'attività didattica in presenza per tutte le scuole interessate dal presente provvedimento, e dei servizi collegati, **E' DISPOSTA PER LUNEDI' 17/01/2022** ;

DISPONE LA TRASMISSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

- ✓ Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Paglieta;
- ✓ Al Presidente della Provincia di Chieti;
- ✓ Al Prefetto di Chieti;
- ✓ Alla ASL 02 Lanciano - Vasto - Chieti;
- ✓ Alla locale Stazione dei Carabinieri;
- ✓ Alla Labor soc.coop. a r.l.;

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Torino di Sangro per giorni 15;

INFORMA, INOLTRE

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza della pubblicazione del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;



IL SINDACO
NINO DI FONSO
Nino Di Fonso